

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVI LEGISLATURA —

Doc. XVIII
n. 153

RISOLUZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

(*Estensori* BIANCONI e CHIAROMONTE)

approvata nella seduta del 18 aprile 2012

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO SUI MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE DI
ANIMALI DA COMPAGNIA (COM (2012) 89 DEFINITIVO)**

E SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CON-
SIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO
PER QUANTO RIGUARDA LE NORME SANITARIE CHE DISCIPLINANO
GLI SCAMBI E LE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE DI CANI, GATTI E
FURETTI (COM (2012) 90 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 20 aprile 2012

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	6

La Commissione,

esaminati:

a) l'atto COM (2012) 89 definitivo, recante «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia»;

b) l'atto COM (2012) 90 definitivo, recante «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti;

osservato che la proposta COM (2012) 89 def. disciplina i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (quali cani, gatti, furetti, ma anche animali acquatici ornamentali allevati in acquari non commerciali, rettili, roditori e conigli domestici), introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un Paese terzo;

rilevato che:

a) gli articoli del capo II della proposta COM (2012) 89 definitivo definiscono le condizioni che gli animali da compagnia, a seconda della specie di appartenenza, devono rispettare ai fini della movimentazione a carattere non commerciale tra Stati membri; il capo III, invece, definisce le condizioni per le movimentazioni verso uno Stato membro da un Paese terzo o territorio. In entrambi i casi, tra tali condizioni, si segnala il requisito della vaccinazione antirabbica e la conformità alle misure sanitarie preventive per altre malattie o infezioni;

b) per verificare il rispetto delle suddette condizioni, gli articoli 35 e 36 attribuiscono agli Stati membri il compito di effettuare controlli documentali e d'identità, nonché, se necessario, controlli fisici, mirati o a campione, sugli animali da compagnia oggetto di movimenti a carattere non commerciale;

c) l'articolo 37 disciplina le azioni in caso di non conformità in seguito ai controlli di cui agli articoli 35 e 36; in particolare, la predetta disposizione riconosce all'autorità competente, previa consultazione con il veterinario ufficiale, la facoltà di optare tra diverse azioni possibili, che vanno dal rispedire l'animale da compagnia al Paese o territorio di spedizione all'isolamento dell'animale, fino alla soppressione del medesimo, qualora le altre due azioni non siano fattibili per motivi pratici;

osservato che la possibilità di sopprimere l'animale in caso di non conformità ai controlli effettuati dalle autorità nazionali è già prevista dall'articolo 14, terzo comma, lettera *c)*, del regolamento (CE) n. 998/2003

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che la presente proposta di regolamento intende abrogare, che tuttavia espressamente la definisce tale azione quale di «ultima istanza»; l'interesse a limitare al massimo il ricorso a queste misure estreme induce a ritenere quanto meno auspicabile il ripristino della formulazione prevista dalla normativa europea vigente;

rilevato che la normativa nazionale vigente in tema animali di affezione appare assai più rigorosa rispetto all'ipotesi di un'eventuale soppressione dei medesimi: ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281, infatti, i cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso canili o rifugi non possono essere soppressi; il comma 6 precisa che i cani ricoverati in canili o rifugi possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. L'articolo 2, comma 9, detta una regola simile per i gatti in libertà, che possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili;

evidenziato che:

a) gli articoli 20 e 24 della proposta COM (2012) 89 definitivo disciplinano le modalità di rilascio del documento di identificazione che deve accompagnare l'animale nelle sue movimentazioni a fini non commerciali; tale documento deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale del Paese di spedizione e deve attestare la conformità ai requisiti previsti per la movimentazione. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera f) e dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), il documento di identificazione deve riportare qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla descrizione e allo *status* sanitario dell'animale;

b) oltre al documento di identificazione, ai sensi l'articolo 1 della proposta COM (2012) 90 definitivo, che modifica l'articolo 10 della direttiva 92/65/CEE, gli animali (nel caso di specie: cani, gatti e furetti) devono essere muniti durante il trasporto verso il luogo di destinazione anche di un certificato sanitario conforme al modello previsto nell'allegato E della direttiva e sottoscritto da un veterinario ufficiale, il quale dà conto dell'esame clinico effettuato sugli animali entro 48 ore precedenti alla loro spedizione e che attesta che al momento dell'esame gli animali erano in buona salute e nelle condizioni di affrontare il viaggio;

rilevato che:

a) il tema dei documenti che accompagnano l'animale durante i suoi movimenti, sia all'interno del territorio nazionale, sia potenzialmente anche all'estero, è oggetto di disciplina da parte del testo unificato proposto per gli atti Camera n. 1172 e abbinati, recante nuove norme in materia di animali d'affezione di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica, attualmente in discussione presso la XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati;

b) in particolare, l'articolo 4, comma 4, del predetto testo unificato prevede che il servizio veterinario pubblico o il veterinario libero-profes-

sionista che provvede all'applicazione del *microchip* rilasci un documento attestante l'iscrizione nell'anagrafe canina o felina che accompagna l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà, denominato carta d'identità dell'animale d'affezione;

considerato che relativamente al Protocollo n. 2, «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione ritiene che la proposta risulti conforme al principio di sussidiarietà, sia in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione, sia con riferimento al valore aggiunto per l'Unione, e che, per quanto concerne il principio di proporzionalità, le medesime appaiano congrue agli obiettivi che intendono perseguire;

si esprime favorevolmente con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 37 della proposta COM (2012) 89 definitivo, nella parte in cui disciplina le azioni che l'autorità competente, previa consultazione con il veterinario ufficiale, può adottare in caso di non conformità dell'animale ai controlli di cui agli articoli 35 e 36, sia precisato che l'ipotesi di cui al paragrafo 1, lettera c), che prevede la possibilità di sopprimere l'animale, sia intesa come misura «di ultima istanza», ripristinando così la dicitura prevista dalla normativa vigente (articolo 14, terzo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 998/2003); più in generale, in sede di attuazione della proposta COM (2012) 89 siano precisate chiaramente le ipotesi in cui è possibile ricorrere alla soppressione dell'animale, anche al fine di armonizzare tale disciplina con le regole previste dalla legislazione nazionale vigente in tema di animali di affezione, che come regola generale prevede la soppressione solo in casi di malattie gravi o incurabili;

b) in sede di recepimento e attuazione degli atti comunitari in esame, sia prestata particolare attenzione alla loro possibile sovrapposizione con la normativa nazionale generale in materia di animali d'affezione e disciplina del randagismo, attualmente interessata da proposte di riordino ora all'esame della Camera dei deputati; in particolare, sia colta l'occasione per un riordino organico della normativa di settore che, nella sovrapposizione tra fonti europee e nazionali, di natura primaria e subprimaria, spesso stenta a trovare una sistemazione compiuta.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: ADERENTI)

Roma, 18 aprile 2012

La Commissione, esaminati gli atti COM(2012) 89 definitivo e COM(2012) 90 definitivo,

concordato pienamente sull'opportunità di disciplinare la movimentazione transfrontaliera non commerciale di animali da compagnia al fine di evitare il diffondersi di eventuali casi di rabbia o altre malattie trasmissibili;

preso atto dell'opportunità di adeguare il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativi alla possibilità per la Commissione europea di adottare atti delegati e atti di esecuzione;

rilevato l'ampio ricorso alla delegazione che caratterizza in particolare l'atto COM(2012) 89 e della durata indeterminata della delega, ipotizzata per i poteri affidati alla Commissione europea (articolo 41, paragrafo 2, COM(2012) 89), nonostante il disposto letterale dell'articolo 290 del TFUE,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica prescelta appare correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE («Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca»). Altrettanto corretto è il riferimento, per il solo COM(2012) 89, all'articolo 168, paragrafo 4, del TFUE, ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della sa-

lute umana anche mediante «misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica»;

le proposte appaiono conformi al principio di sussidiarietà in quanto la competenza per la modifica e l'aggiornamento della normativa dell'Unione europea non può che risiedere nelle istituzioni medesime dell'Unione;

per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta appare congrua agli obiettivi che si intende perseguire;

con particolare riferimento, infine, alle deleghe conferite alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del COM(2012) 89, ed alla luce del fatto che l'articolo 290 del TFUE esplicitamente esclude che possano essere oggetto di delega gli «elementi essenziali» di un atto legislativo:

– si apprezza l'esclusione dell'allegato I («Specie di animali da compagnia») dai testi che sarà possibile modificare mediante atto delegato «al fine di tenere conto degli sviluppi scientifici e tecnici e della protezione della salute pubblica o degli animali da compagnia». L'individuazione delle specie costituisce, infatti, campo di applicazione oggettivo della proposta di regolamento e, in quanto tale, «elemento essenziale» ex articolo 290 del TFUE;

– per gli stessi motivi suscita perplessità l'inclusione, tra le parti modificabili mediante atto delegato, dell'allegato II recante l'elenco degli Stati membri a cui è destinata l'applicazione della normativa contenuta nella proposta, poiché individuando esso il campo di applicazione territoriale della normativa, sembra configurarsi quale «elemento essenziale».

